

D.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163
(G.U. 2 novembre 2022, n. 256)

Francesco Rotondi
Avvocato
Head of Labour Practice KPMG LabLaw

Lavoro sportivo, le ultime novità in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (in vigore dal 17 novembre 2022) che introduce una serie di rilevanti correttivi al D.lgs.

n. 36 del 2021 a sua volta attuativo della Legge delega n. 86 del 2019 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ma anche in materia di lavoro sportivo.

Proprio con riferimento al lavoro sportivo si riscontrano alcuni importanti correttivi rispetto al testo originario, dei principali si darà conto di seguito, a partire dai soggetti annoverabili fra i lavoratori sportivi.

Lavoratori sportivi

Sotto questo profilo, l'articolo 13 della novella modifica l'articolo 25 del D.lgs. 36 del 2021 allargando il novero dei soggetti che possono essere definiti lavoratori sportivi facendovi rientrare ogni tesserato che – verso il pagamento di un corrispettivo – volge mansioni rientranti fra quelle necessarie per lo svolgimento di un'attività sportiva, il tutto avendo a mente i regolamenti dei singoli Enti affiliati. Dal novero di queste professionalità occorre escludere le attività di carattere amministrativo e gestionale. In questo contesto viene abrogata la possibilità che il lavoro sportivo sia svolto sotto forma di prestazione di lavoro occasionale.

Nel caso di prestazione dilettantistica svolta dal lavoratore dipendente dalla pubblica amministrazione la norma specifica che esse non potrà essere oggetto di remunerazione ad esclusione dei rimborsi spese documentati. Da tale previsione è esclusa l'ipotesi in cui la remunerazione di quella prestazione sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza.

Nell'ambito del medesimo articolo 25 del D.lgs. n.

Importanti i correttivi introdotti in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici ma anche in materia di lavoro sportivo, primo fra tutti l'allargamento del novero dei soggetti definibili come lavoratori sportivi

36 del 2021 si specifica ulteriormente che il contratto del c.d. "direttore di gara" deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente.

Efficacia dei contratti sottoscritti dagli sportivi professionisti

La novella interviene anche sul tema dell'efficacia dei contratti sottoscritti dagli sportivi professionisti subordinandone l'efficacia all'approvazione dello stesso secondo le regole fissate dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata.

Lavoro sportivo in ambito dilettantistico

Il nuovo decreto interviene sull'art. 28 del D.lgs. n. 36 del 2021 in materia di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo sostituendolo integralmente. La norma specifica che in ambito dilettantistico il lavoro sportivo si presume prestato secondo il tipo del lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere dei seguenti requisiti nei confronti del singolo committente:

- › la prestazione, per quanto continuativa, non ecceda le 18 ore settimanali. Da tale monte ore deve però essere escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
- › le prestazioni devono risultare coordinate sotto l'aspetto tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva competente.